



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA



RELAZIONE DI MINORANZA AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

le opposizioni si sono approcciate alla Legge "*Disposizioni e Incentivi a sostegno dell'attività Sportiva*" senza alcun preconcetto ed anzi considerando con favore la possibilità che iniziative sportive e, come il Progetto di Legge inizialmente prevedeva, la realizzazione o manutenzione di infrastrutture per lo sport possano beneficiare dell'intervento finanziario privato in quella sinergia col Pubblico che nel nostro Paese costituisce una risorsa ancora da indagare compiutamente. È tuttavia da evidenziare l'ormai consueta assenza di confronto preventivo che ha caratterizzato l'approdo del progetto di legge in Commissione, la qual cosa faceva presagire lo svolgersi dei lavori secondo il solito copione, con la pedissequa approvazione del progetto di legge così come presentato o eventualmente emendato dalla sola maggioranza senza la minima considerazione per le proposte delle forze di opposizione. Per questa ragione, ed in verità anche per la portata evidentemente modesta dell'impatto della norma nella sua prima formulazione, le opposizioni hanno presentato un solo emendamento abrogativo dell'articolo che, demandando al Congresso la possibilità di concedere ai donatori ulteriori e ampi riconoscimenti, avrebbe certamente causato le maggiori criticità. Anche se le forze di opposizione hanno espresso una posizione fortemente critica alla serie di emendamenti presentati all'ultimo minuto dalla maggioranza che hanno di fatto snaturato il progetto di legge con l'estensione a tutto il patrimonio immobiliare dello Stato dei benefici fiscali ai donatori di fondi per nuove costruzioni o ristrutturazioni quando tali prerogative erano previste nel progetto iniziale solo per le strutture sportive, va comunque evidenziato positivamente l'atteggiamento dialogico tenuto in particolare dal Segretario di Stato Fabbri che si è prestato al confronto e al recepimento di suggerimenti pur in assenza di proposte di emendamento scritte.

Il progetto di legge si sostanzia in due distinti "pilastri" afferenti a due distinti titoli, entrambi disciplinanti le agevolazioni di natura fiscale a vantaggio di donatori, persone fisiche o giuridiche, di somme in denaro per la realizzazione di eventi sportivi da una parte e per la realizzazione o manutenzione di infrastrutture afferenti all'intero patrimonio immobiliare pubblico dall'altra.

Le opposizioni hanno quindi preso atto dell'opportunità di mutare il titolo del Progetto di Legge, la cui genericità non risultava appropriata nemmeno rispetto all'iniziale



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

contenuto della norma che non riguardava generiche disposizioni e incentivi a sostegno dell'attività sportiva, ma si limitava ai due specifici aspetti summenzionati.

L'estensione delle agevolazioni fiscali a donatori di somme in denaro non più per le sole infrastrutture sportive, ma per l'intero patrimonio immobiliare dello Stato, ha tuttavia destato forte preoccupazione nelle forze di opposizione fin dalla discussione dell'**art. 1**, che, in tal senso emendato dalla maggioranza, declina le finalità della legge. Se l'iniziale e circoscritto ambito di applicazione alle sole infrastrutture sportive poteva avere una logica nelle finalità della norma presentata, l'estensione semplicistica e poco ragionata della possibilità di finanziamento all'intero patrimonio immobiliare dello Stato è potenzialmente foriera di fenomeni distorsivi poco controllabili e certamente poco prevedibili a seguito di una modifica così estemporanea della portata della legge. Fra tutte è stata rilevata la non remota possibilità che, a fronte di un novero così ampio di opere di costruzione o manutenzione finanziabili tramite donazione, questa possa divenire strumento di ingerenza del privato nella programmazione di lavori pubblici, innescando indirettamente un meccanismo privilegiato per i soggetti che possono di fatto permettersi il pagamento di un intervento pubblico a sfavore delle classi che questo costo non possono permetterselo. Si pensi, a mero titolo di esempio, alle manutenzioni stradali, laddove la donazione potrebbe divenire strumento di pressione per l'esecuzione di un intervento a scapito di altri che potrebbero perdere di priorità perché realizzabili con soli fondi pubblici. Le forze di opposizione hanno quindi suggerito il mantenimento degli ambiti di intervento inizialmente previsti dal Progetto di Legge rimandando eventuali estensioni a successivi approfondimenti e a norme più strutturate. Successivamente la minoranza ha proposto la mediazione all'estensione della norma ai soli edifici pubblici ed alle relative pertinenze, al fine di escludere, almeno momentaneamente, tutte le opere genericamente comprese nel patrimonio immobiliare dello Stato e foriere delle più probabili distorsioni. Purtroppo tali suggerimenti non sono stati accolti e le forze di opposizione si sono così trovate a dover discutere su due piedi una norma la cui portata è stata completamente snaturata, senza nemmeno poter operare le necessarie verifiche coi gruppi di lavoro interni ai propri partiti.

All'**art. 2** si introducono le definizioni da ritenere valide ai sensi del Progetto di Legge in discussione. Le opposizioni hanno proposto di circostanziare la definizione di donazione affinché fosse chiarito che, al di fuori delle agevolazioni di natura fiscale contenute nella norma in discussione, nessuna altra prestazione potesse essere pretesa o dovuta a seguito della donazione medesima. Tale precisazione, anche a fronte della pressoché totale assenza di strumenti di controllo introdotti dalla norma, non è stata accolta pur essendo particolarmente opportuna ai fini della "*Deducibilità di importi elargiti per la realizzazione di eventi sportivi*" disciplinata dall'**art. 4** per evitare la possibilità che eventuali sponsorizzazioni potessero essere camuffate da donazioni, ovvero che il donatore, in cambio della somma elargita ed oltre i benefici



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

fiscali ricevuti, pretendesse dall'organizzatore dell'evento prestazioni di qualsiasi altra natura. Non è davvero parsa convincente la assicurazione fornita circa la modestia dei vantaggi a seguito di eventuali abusi che, nel limite del possibile, la legge dovrebbe essere chiamata a prevedere e prevenire.

Mentre è stata accolta l'istanza delle opposizioni di dare evidenza tramite pubblicazione a tutte le proposte di eventi sportivi assoggettabili alla norma in discussione anziché ai soli progetti approvati, non ha purtroppo trovato accoglimento la proposta, ancora avanzata dalla minoranza, di prevedere una forma di priorità per gli eventi sportivi promossi da federazioni emergenti caratterizzate da un basso numero di affiliati o da fondi limitati, nella convinzione che la legge in discussione potesse essere anche occasione di promozione di discipline meno conosciute.

Il Capo II del Titolo II della norma disciplina le agevolazioni fiscali per donazioni relative alla realizzazione o manutenzioni di opere afferenti al patrimonio immobiliare dello stato, inizialmente previste per le sole infrastrutture sportive di cui si è ampiamente detto.

L'opposizione ha infine presentato il proprio emendamento per l'abrogazione dell'**art.7 "Riconoscimenti"** che, nella sua originaria formulazione, si sarebbe senz'altro prestato al deplorabile meccanismo del "*do ut des*": il Congresso di Stato infatti, a seguito delle donazioni disciplinate dalla norma in discussione e dopo l'adozione di un apposito regolamento, avrebbe potuto prevedere a favore dei donatori riconoscimenti di qualsiasi tipo ad eccezione di somme di denaro o beni tangibili. L'ampiezza e la discrezionalità di tali riconoscimenti avrebbero certamente prestato il fianco a gravi distorsioni, ricordando che, a mero titolo di esempio, una sponsorizzazione, una convenzione o una concessione in uso non sono certamente "*beni tangibili*" a livello giuridico, ma piuttosto servizi, beni immateriali o diritti patrimoniali. Fortunatamente il clima collaborativo ha consentito la riformulazione dell'art.7 e l'introduzione ad ulteriore specifica di un art.7 bis che determinano inequivocabilmente la natura simbolica dei riconoscimenti conferibili a seguito di donazione e tranquillizzano notevolmente rispetto a possibili eventuali fenomeni distorsivi.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

le opposizioni ritengono che la disciplina degli incentivi alla donazione per i soggetti privati in ambito di manifestazioni e di intervento sulle opere pubbliche e più in generale qualsiasi forma di partnership pubblico/privato sia una risorsa per il Paese tanto importante quanto ancora quasi totalmente inesplorata e per questo non hanno posizioni aprioristicamente contrarie a norme che disciplinino tali ambiti, soprattutto



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

se in relazione al mondo dello sport. Ritengono tuttavia che la norma licenziata dalla Commissione potesse essere ulteriormente migliorata per quello che riguarda le donazioni per manifestazioni sportive, soprattutto sul tema dei controlli e nella promozione di discipline emergenti; evidenziano come lo snaturamento della norma rispetto al progetto presentato in prima lettura con l'ampliamento della possibilità di agevolazioni fiscali per donazioni in favore dell'intero patrimonio immobiliare dello Stato possa produrre fenomeni distorsivi di non poco conto e che una disciplina del genere meritasse una attenzione meno estemporanea ed una valutazione a tutto tondo, anche con la revisione di inapplicate normative in vigore a disciplinare compiutamente e con strumenti moderni l'intera materia della partnership pubblico/privato nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche. La minoranza ha quindi espresso voto di astensione riconoscendo che il lavoro in Commissione ha introdotto miglioramenti rispetto al testo proposto, ma non potendo che rimettere all'aula ogni compiuta espressione a fronte di una modifica così significativa della legge esaminata in prima lettura.

**Il Relatore di Minoranza
Consigliere Matteo Casali**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Casali', written over the printed name of the rapporteur.